



### Principali riferimenti normativi

- \_ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*
- \_ Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59*
- \_ Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n.323 art.13 *Regolamento recante la disciplina degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art.1 della Legge 10 dicembre 1997 n.425*
- \_ Legge 28 marzo 2003 n.53 *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*
- \_ MIUR 2006 *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*
- \_ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 *"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, c. 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289"*
- \_ Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n.89 *Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*
- \_ Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*
- \_ MIUR 2009 *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità*
- \_ C.M del 4 dicembre 2009 *Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)*
- \_ Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 *"Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, c. 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*
- \_ Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 *"Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*
- \_ Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 *Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*
- \_ C.M. del 15 giugno 2010 *Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività* \_ Legge 8 ottobre 2010 n.170 *Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*
- \_ Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 *Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.*
- \_ C.M. n.48 del 31 maggio 2012 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente*
- \_ Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*
- \_ Accordo tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano su *"Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)"*
- \_ MIUR 2012 *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*
- \_ C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.*
- \_ Ordinanza Ministeriale del 24 aprile 2013 n.13 *Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali*
- \_ Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 - *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014- Chiarimenti*

## Documentazione richiesta per il fascicolo personale

Documento e Riferimento di legge	Chi lo predispone e lo rilascia	Quando deve essere aggiornato
Certificazione medica (L 104/92)	Azienda Ospedaliera Reparto Neuropsichiatria Infantile o Psicologo dell'ASL su richiesta della famiglia	Ad ogni passaggio di grado scolastico a cura dello specialista
Diagnosi Funzionale (L 104/92)	Lo specialista che ha redatto la certificazione	Ad ogni passaggio di grado a cura dello specialista
Profilo Dinamico Funzionale (L 104/92)	Consiglio di Classe, genitori, operatori dell'ASL ed eventuali agenzie educative extra-scolastiche	Al passaggio da un grado all'altro e, periodicamente, in relazione all'evoluzione dello studente (anche in corso d'anno se si evidenziano cambiamenti significativi)
PEI (L 104/92) altri documenti: verbali, programmazione bimestrale, verifiche, relazione finale, copia della scheda di valutazione	Redatto dal Cons. di Classe	Annuale
Certificazione clinica DSA <sup>1</sup> (L. n. 170 - 8/10/2010)	Rilasciata dall'ASL <sup>2</sup> o da un'equipe da essa riconosciuta, su richiesta della famiglia.	La L. 170 e il DM 12.07.2011 non riportano indicazioni in merito, se ne deduce che non ha una scadenza temporale.
PDP	Elaborato dal Cons. di Classe	Annuale
Relazione clinica BES (disagio socio-economico, linguistico -culturale e problema fisico temporaneo)	Rilasciata dallo Psicologo, dalla Neuropsichiatria Infantile, dal Tribunale dei minori, su indicazione del Consiglio di Classe o dei Servizi Sociali e in accordo con la famiglia	Temporanea, sulla base dell'evoluzione del percorso scolastico
PDP temporaneo	Elaborato dal C.d.C.	Temporaneo

<sup>1</sup> Nella **Nota Assessorato Sanità Lombardia 21 novembre 2012** in applicazione della L.170/2010 - Prot. H1 2012.0033445, si precisa che la **diagnosi** ha validità per tutto il periodo del percorso scolastico, *mentre:*

*La valutazione funzionale e le indicazioni d'intervento (B2, B3, C, D, E ed F) sono da aggiornare, da parte dell'operatore referente:*

- Al termine dell'anno scolastico
- Al termine della scuola primaria
- Al termine della scuola secondaria di primo grado
- Al termine degli studi

<sup>2</sup> **Nota Assessorato Sanità Lombardia 5 luglio 2011** in applicazione della L.170/2010 -

*"Per la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento sono quindi necessari:*

- *la presenza di un'equipe multiprofessionale con competenze specifiche, che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapeuta del linguaggio"*

*Novità dall' **Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano** su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)" 25.07.2012*

*"Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato:*

- *al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;*
- *ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia."*

## **La DF (Diagnosi Funzionale)**

La Diagnosi Funzionale è la descrizione dei bisogni educativi dell'alunno, individuati dagli operatori dell'ASL. Se la Diagnosi Funzionale viene redatta una sola volta dagli operatori dell'ASL, per avere un quadro progressivo dell'evoluzione della personalità dell'alunno, sono necessarie osservazioni nel tempo che vengono raccolte in un documento – il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) – che viene aggiornato al passaggio di ogni grado di scuola e redatto da tutti gli operatori che seguono l'alunno, cioè insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia.

## **Il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) (L 104/92)**

Il PDF è un documento scritto, pensato ed elaborato dal **Consiglio di Classe** dopo un primo periodo di inserimento scolastico. Esso costituisce il **punto di partenza** per la progettazione dell'intervento formativo ed educativo, segna le tappe evolutive dell'alunno e fornisce il **quadro di sintesi** dello sviluppo raggiunto dall'alunno nelle diverse aree:

- Area affettivo-relazionale (inserimento nel gruppo classe - rapporto con gli adulti – attività scolastica – materiale scolastico)
- Area dell'autonomia (personale – scolastica – spostamenti nell'ambiente)
- Area della comunicazione
- Area sensoriale
- Area motorio-prassica
- Area neuropsicologica
- Area cognitiva
- Area dell'apprendimento

È redatto in conseguenza alla Diagnosi Funzionale ed è preliminare alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato.

In esso vengono definiti:

- la situazione iniziale e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire: ciò che sa fare l'alunno/a, ciò che conosce e come sa stare nel contesto scolastico
- le difficoltà, le potenzialità e le strategie utili per attivarle e valorizzarle
- i bisogni.

Il PDF si configura come momento di riflessione per il gruppo che lo elabora.

Il PDF viene redatto dal Consiglio di Classe; alla sua stesura partecipano anche gli operatori socio-sanitari e la famiglia. Il loro apporto avviene in occasione degli incontri di *équipe*.

Secondo le indicazioni legislative il Profilo Dinamico Funzionale viene predisposto all'inizio di ogni nuovo inserimento scolastico, in occasione dei passaggi da un grado di scuola all'altro.

Il PDF è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici.

## **Il Piano Educativo Individualizzato (art.12 L104/92, art.5 DPR 24.02.94)**

Il **Piano Educativo Individualizzato** (PEI) è il "progetto di vita" dell'alunno con disabilità in età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere **educativo-didattico** che quelli di **socializzazione** e di **riabilitazione**.

Esso è regolato dall'articolo 12, comma 5 della Legge 104/1992 e dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994.

È un documento elaborato dal **Consiglio di Classe** dopo aver definito e condiviso con la famiglia e gli operatori socio-sanitari i bisogni formativi ed educativi dell'alunna/o.

In esso sono raccolte e ordinate le attività previste per l'anno scolastico di riferimento e vengono:

- descritti gli interventi, progettati dalla scuola per l'alunno, che hanno come punto di riferimento le indicazioni contenute nel PDF;
- definiti gli obiettivi formativi e didattici,
- definiti i percorsi integrati con la programmazione di classe e le attività previste per l'anno scolastico di riferimento;
- esplicitati i contenuti, le metodologie, i risultati attesi, le modalità e i tempi della verifica, i criteri di valutazione.

Tutte le attività saranno pensate e descritte evidenziando l'aspetto inclusivo, identificando percorsi possibili in relazione al programma della classe, coniugando obiettivi individualizzati con gli obiettivi educativi e didattici del gruppo.

Il PEI è un contratto tra i membri del Consiglio di Classe, firmandolo, essi si impegnano, ciascuno per la propria parte, nel percorso previsto per lo studente; è un contratto tra la scuola, la famiglia dell'alunno e l'alunno stesso.

Il PEI è, infine, il documento base negli incontri di verifica e ri-progettazione tra operatori della scuola e dei Servizi Sanitari e Sociali.

Nella valutazione degli alunni disabili da parte dei docenti è indicato, sulla base del Progetto Educativo Individualizzato:

- per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici;
- quali attività integrative e quali attività di sostegno sono state svolte e con quali risultati.

Di fatto il PEI è redatto dall'insegnante di sostegno (ma concretamente è costruito da ogni singolo membro del Consiglio di Classe) che formalizza il documento raccordando le singole proposte in un'ottica il più possibile inclusiva.

Nella programmazione per gli alunni diversamente abili si possono seguire **due percorsi**:

- Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI MINIMI)
- Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI DIFFERENZIATI)

## PRIMO PERCORSO

La programmazione riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI conformi ai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista dall'art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001. Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline ed eventualmente, prove equipollenti, con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
2. MODALITA' DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d'esame, anche la mattina stessa (c.7 e c.8 art.15 O.M.90/01, D.M.26/8/81, art.16 L.104/92, parere del Consiglio di Stato n.348/91).
4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (c.9 art.15 O.M.90/01, c.3 art.318 D.L.vo n.297/94).

Tutto ciò deve essere svolto in piena collaborazione con l'insegnante di sostegno.

Nella classe quinta la presenza dell'insegnante di sostegno è subordinata alla nomina da parte del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa.

E' bene che il Consiglio di Classe esprima il suo parere in sede di ammissione all'esame.

In molti casi si ritiene più che opportuna la presenza dell'insegnante di sostegno.

Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agli esami di Stato e acquisiscono il titolo di studio con valore legale.

## SECONDO PERCORSO

Obiettivi differenziati in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. E' necessario il consenso della famiglia (art.15, comma 5, O.M. n. 90/01).

Il Consiglio di Classe valutata la diagnosi, redige un PEI e ne richiede la sottoscrizione da parte dei genitori e degli operatori ASL di riferimento.

In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di sostegno.

Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Partecipano agli esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO (non il diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

È opportuno che sia delineato nei primi mesi di ogni anno scolastico dopo l'osservazione del caso (punti di forza e di debolezza dello studente definiti nel PDF, di nuova stesura o aggiornato) e del contesto complessivo (risorse per il progetto).

Ogni docente contribuisce alla elaborazione del PEI e partecipa alla definizione delle attività e delle proposte relativamente:

- al proprio ambito disciplinare;
- ai laboratori di competenza;
- ad eventuali aspetti dell'offerta complessiva della scuola in cui sia coinvolto.

Al termine dell'anno scolastico il referente stende una relazione che evidenzia i progressi e i risultati raggiunti e la condivide con i colleghi del Consiglio di Classe (Relazione finale)

## Il Piano didattico personalizzato

Il PDP, è un progetto educativo basato sulle caratteristiche evolutive dell'alunno con bisogni educativi speciali. E' finalizzato ad adeguare il programma alle esigenze dell'alunno **non certificato ai sensi della L 104/92**.

È elaborato dal **Consiglio di classe** a seguito della rilevazione di bisogni educativi e formativi speciali tali da ostacolare la partecipazione e il positivo svolgimento del regolare percorso di istruzione e formazione.

Tali bisogni sono definiti sulla base di:

- o diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) rilasciata da un neuropsichiatra o da uno psicologo. Lo specialista o lo psicologo redige, oltre ad una diagnosi, una relazione clinica in cui sono evidenziati gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare (art 3, 1 b del regolamento) I disturbi specifici di apprendimento comprendono:
  - dislessia (disturbo specifico della lettura)
  - disortografia e disgrafia (disturbo specifico della scrittura)
  - discalculia (disturbo specifico delle abilità aritmetiche)
  - alunni affetti da ADHD (iperattività)
- o Individuazione da parte del Consiglio di classe, supportato dal parere della famiglia e di uno specialista in neuropsichiatra o psicologia, di situazioni di svantaggio, disagio, difficoltà di apprendimento, determinate da particolari condizioni personali, sociali, ambientali. (art 3, 1 c del regolamento). Il PDP è condiviso con la famiglia ed eventuali educatori e/o operatori sanitari e socio-assistenziali. Viene redatto dal Consiglio di Classe.

Il PDP è il contratto tra i membri del Consiglio di Classe: firmandolo essi si impegnano, ciascuno per la propria parte, nel percorso previsto per lo studente.

Durante l'anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi partirà da quanto condiviso ad inizio percorso e riportato nel PDP (in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione).

Per ciascun alunno con DSA il PDP specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica del neuropsichiatra o dello psicologo da utilizzare dai docenti nell'ambito dei percorsi personalizzati attivati per l'alunno con DSA. Le misure dispensative individuate nel PDP consistono nell'adozione di metodologie e di attività didattiche rapportate alle capacità individuali e all'entità del DSA e in particolare possono prevedere:

- **l'esonero da specifiche modalità** relative a prestazioni didattiche e formative quali:
  - la lettura ad alta voce,
  - la scrittura veloce sotto dettatura,
  - l'uso del vocabolario,
  - lo studio mnemonico delle tabelline,
  - lo studio delle lingue straniere in forma scritta,
  - il prendere appunti,
  - l'uso del diario,
  - il carico dei compiti e dello studio a casa
  - altre eventuali modalità;
- **tempi più lunghi e modalità differenziate per le verifiche scritte e orali** e per lo studio;
- **modalità specifiche per la valutazione periodica**, annuale e per quella relativa alle prove d'esame.

**Gli strumenti compensativi indicano:**

- gli strumenti alternativi, informatici e tecnologici utili a facilitare l'apprendimento, da garantire anche per la valutazione periodica annuale e per quella relativa alle prove di esame;
- l'organizzazione delle attività didattiche adeguata ai DSA dello studente;
- l'organizzazione delle aule con attrezzature e strumenti alternativi utili a facilitare l'apprendimento dello studente;
- l'individuazione di testi e di documentazione didattica idonei all'apprendimento.

Misure dispensative e strumenti compensativi sono garantiti anche per le verifiche ai fini della valutazione periodica, annuale e per quella relativa alle prove d'esame; il loro utilizzo non incide sulla valutazione. La prestazione orale va privilegiata e considerata anche come compensativa della prestazione scritta.

### **Scrutini ed esami**

Durante l'esame di Stato il documento fondamentale a cui si farà subito riferimento è [l'allegato al Documento del 15 Maggio](#) non affisso all'albo, stilato dal Consiglio di Classe e contenente tutte le proposte inerenti alle modalità di conduzione delle prove d'esame.

Gli studenti BES e DSA sono tenuti a svolgere tutte le prove d'esame, come ribadito dalla circolare n. 8 del 2013 sui BES, è possibile calibrare le prove sulle caratteristiche degli allievi, utilizzando **strumenti compensativi**, quali possibili sintetizzatori vocali. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte la Commissione può prevedere di individuare un componente che dia lettura dei testi.

L'adeguamento delle prove di verifica e l'uso degli strumenti compensativi sono esplicitamente previsti dalla legge 170/2010 e nel DPR 122/2009.

La Legge 170/2010 prevede la possibilità di [sostituire lo scritto delle lingue straniere](#) con un colloquio orale. Questa dispensa può essere adottata dal Consiglio di Classe e documentata opportunamente nel PDP. La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d'anno sia in sede di esame di Stato.

Nel caso degli studenti DSA la commissione ha [ampio margine di intervento](#) nella predisposizione della terza prova scritta, che deve essere sempre coerente con le informazioni fornite dai Consigli di Classe e presenti nell'opportuno allegato al Documento dei 15 Maggio.

E' previsto inoltre, in casi di particolare gravità certificata, su richiesta scritta della famiglia resa consapevole del significato, l'esonero dalla lingua straniera. In questo caso gli alunni conseguono agli esami una attestazione di competenze trattandosi di programmazione differenziata.

**Per ciascun alunno in situazione di svantaggio il PDP** prevede in particolare:

- gli obiettivi specifici di apprendimento adeguati alle effettive capacità dello studente, al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione dello studente;
- gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio effettuati anche attraverso iniziative formative integrate fra le diverse istituzioni e in collaborazione con i servizi sociali e/o con altre realtà educative e formative presenti sul territorio;
- l'eventuale esonero dall'apprendimento di una o di entrambe le lingue straniere.

Seppure legittima tale scelta va effettuata considerandone gli effetti sul titolo finale.

Il PDP in questi casi si configura come un intervento specifico e limitato al periodo strettamente necessario a superare la situazione di svantaggio e prevedere azioni che consentano il rientro al percorso regolare. Per tale motivo gli alunni con PDP temporaneo non avranno diritto agli strumenti dispensativi e compensativi durante l'esame.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato DIFFERENZIATO, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Partecipano agli Esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "Credito Formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

## **L'allegato al Documento del 15 maggio**

L'allegato al Documento del 15 maggio per l'alunno con DSA deve avere delle sezioni descrittive e dettagliate, utili ai fini della conduzione serena degli Esami di Stato.

Le sezioni che devono essere presenti nell'allegato sono di seguito elencate:

- presentazione dell'alunno;
- diagnosi medico-specialistica;
- descrizione dell'operato all'interno del gruppo classe;
- sintesi del profilo funzionale dell'alunno;
- metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe per il successo formativo;
- strumenti di verifica adottati;
- criteri di verifica adottati;
- modalità previste per lo svolgimento delle prove.

La sezione fondamentale per la Commissione è quella relativa alle indicazioni per le prove degli Esami di Stato. Per tale ragione è bene non trascurare di indicare se:

- sono necessari tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove;
- è necessario che un commissario legga all'alunno il testo della prova;
- è necessario l'uso di registrazioni vocali;
- è necessaria una data strumentazione per l'ascolto;
- sono stati utilizzati strumenti compensativi (sono gli stessi elencati nel PDP dell'alunno);
- sono stati utilizzati strumenti dispensativi (sono gli stessi elencati nel PDP dell'alunno);
- è stata effettuata una valutazione personalizzata secondo apposite griglie per l'alunno;
- è necessario l'uso di particolari font per la redazione della prova da somministrare;
- è fondamentale l'uso di strumentazione informatica durante tutte le prove d'esame.

A sua volta, a questo allegato sarà allegata la seguente documentazione:

- certificazione di diagnosi;
- piano didattico personalizzato;
- simulazioni delle prove d'esame;
- mappe concettuali e formulari utilizzati durante le prove d'esame;
- griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio.

## ***COSA DEVE FARE IL DS?***

Il Dirigente Scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati.

Attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi.

Sulla base dell'autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente scolastico potrà valutare l'opportunità di assegnare docenti curricolari con competenza nei DSA in classi ove sono presenti alunni con tale tipologia di disturbi.

In particolare, il Dirigente:

- garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali (GLI);
  - stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente:
    - attiva interventi preventivi;
    - trasmette alla famiglia apposita comunicazione;
    - riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente;
  - promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche;
  - promuove e valorizza progetti mirati;
  - definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti DSA/BES;
  - gestisce le risorse umane e strumentali;
  - promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con DSA;
  - attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche.
- Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione di uno o più docenti (referente o funzione strumentale).

## ***COSA DEVE FARE IL REFERENTE D'ISTITUTO?***

Le funzioni del "referente" sono, in sintesi, riferibili all'ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione didattica delle proposte.

Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all'interno della scuola e:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- organizza, diffonde, pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;

- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

Il Referente d'Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di "delega" né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la "presa in carico" dell'alunno e dello studente con DSA da parte dell'insegnante di classe.

La nomina del referente di Istituto per la problematica connessa ai Disturbi Specifici di Apprendimento non costituisce un formale obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole.

Laddove se ne ravvisi l'utilità, per la migliore funzionalità ed efficacia dell'azione formativa, la nomina potrà essere anche formalizzata, così come avviene per numerose altre figure di sistema (funzioni strumentali) di supporto alla progettualità scolastica.

### **COSA DEVONO FARE I DOCENTI ?**

L'eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente *esperto*, con compiti di referente, non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte.

Risulta, infatti, indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.

In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:

- durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- procede, in collaborazione con i colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adotta misure dispensative;
- attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di

scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, per non disperdere il lavoro svolto.

### **COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA ?**

La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione.

Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia. La famiglia:

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra a far valutare lo studente secondo le modalità previste dall'art. 3 della Legge 170/10;
- consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/10;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione, per tutti i docenti del Consiglio di Classe, ad applicare ogni strumento compensativo e strategia dispensativa ritenuti idonei e previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche quello formativo delle discipline.

Il rapporto con le famiglie degli alunni con DSA riveste particolare importanza.

Le famiglie necessitano di essere opportunamente guidate alla conoscenza del problema sui possibili sviluppi dell'esperienza scolastica, sulle strategie didattiche che di volta in volta la scuola progetta per un apprendimento quanto più possibile sereno e inclusivo, sulle verifiche e sui risultati attesi e ottenuti, su possibili ricalibrature dei percorsi posti in essere.

Sulla scorta di tali necessità, le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre incontri con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o bimestrale, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa.



## Glossario

**Cdc:** Consiglio di Classe

**CTI:** Centri territoriali per l'inclusione presenti a livello di distretto socio-sanitario. (ex CTRH, Centri Territoriali di Risorse per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità) ....

**CTS:** Centro Territoriale di Supporto presente in ogni provincia della Regione; elemento di coordinamento e raccordo territoriale per tutte le attività riguardanti l'inclusione. Costituiti a fine 2006 con azione prevalentemente di informazione/formazione, consulenza, gestione degli ausili e comodato d'uso, raccolta di buone pratiche, attività di ricerca didattica e sperimentazione di nuovi ausili. Con la L. 170 e la Direttiva viene a modificarsi la competenza del CTS.

**CTRH:** Centri Territoriali di Risorse per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità Vedi CTI.

**GLI:** Gruppo di lavoro per l'Inclusività previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8/2013 che sostituisce il GLHI. Tale gruppo ha il compito di rilevare la presenza dei BES nell'istituto, raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi, fornire consulenza e supporto ai docenti; effettuare una rilevazione e un monitoraggio del livello di inclusività dell'istituto, ed elaborare un Piano annuale per l'Inclusività (PAI) entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.

**GLIR:** gruppo di lavoro interistituzionale regionale per l'integrazione scolastica. Definisce le linee di indirizzo regionale per l'integrazione degli alunni disabili e per gli alunni in situazione di BES; si raccorda con i GLIP attraverso il referente USRL e i referenti UST/AT.

**GLIP:** gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per l'integrazione scolastica. Definisce le linee di indirizzo provinciali per l'integrazione scolastica degli alunni disabili si raccorda con il GLIR attraverso i referenti UST e USRL e con il CTS.

**ICF:** Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute. L'ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socioculturale di riferimento possono causare disabilità. Tramite l'ICF si vuole quindi descrivere non le patologie delle persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l'individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l'unicità e la globalità. Lo strumento descrive tali situazioni adottando un linguaggio standard ed unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo

**PAI:** Piano annuale dell'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Il Piano deve essere discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali (C.M. del 6 marzo 2013).

**PDP:** Piano didattico Personalizzato previsto dalla Legge 170 del 2010 e poi esteso a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. E' uno strumento di progettazione che *"ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti(...). È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia"* (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

**PEI:** Piano Educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.